

C.D.C.: n. 4/2019
Giudice Delegato: Dott.ssa FEDERICA COLANTONIO
OCC: Dott. GABRIELE SANTOVITO



TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara

Settore fallimentare

Decreto ex art. 10 l. 3/2012

Nel procedimento iscritto al n. 4/2019 C.D.C., il giudice dott.ssa Federica Colantonio, dato atto che [redacted] nato a Pescara (Pe) il [redacted] - C.F. [redacted] - ha domandato, ai sensi dell'art. 15 l. n.3/2012, la nomina di un professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi e che in data 19/12/2020 ha depositato ricorso per l'omologazione di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, osserva:

[redacted], premesso di versare in situazione di sovraindebitamento in conseguenza delle obbligazioni di garanzia assunte a favore di [redacted], società di cui era socio e - per un periodo - amministratore, che è stata dichiarata fallita, ha domandato l'omologazione di una proposta di accordo ai sensi dell'art. 9 l. n.3/2012 che prevede:

1) nei primi due mesi dall'omologa il pagamento integrale del compenso del professionista designato con funzioni di O.C.C. e di quello dell'Arch. Donatelli, nella misura pattuita con detti professionisti (tot. € 10.500,98);

2) nel successivo terzo mese il pagamento del creditore ipotecario di primo grado Purple SPV S.r.l. per € 98.000,00 (pari al 39,78 del credito vantato) e del creditore ipotecario di secondo grado Banca Intesa San Paolo S.p.a. per € 21.000,00 (pari all'8% del credito vantato), con degradazione dell'importo residuo dei crediti al chirografo;

3) nei successivi 27 mesi, versamento della somma di € 4.411,18 al creditore ipotecario di terzo grado, declassato a chirografo, BPER Banca S.p.a. (pari al 2% del credito vantato), la somma di € 4.786,53 al creditore ipotecario di quarto grado, declassato a chirografo, Marte SPV S.r.l. (pari all'1,60% del credito vantato), la somma di € 536,05 al creditore chirografario Siena NPL 2018 S.r.l. (pari al 050 % del credito vantato);



4) sempre nei 27 mesi versamento di ulteriori somme di € 5.934,00 alla Purple SPV S.r.l. e di € 4.830,94 alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.

Tali pagamenti dovrebbero avvenire grazie all'apporto di finanza terza, per € 129.000,00, erogato dalla sig.ra _____, madre del debitore, dalla sig.ra _____, suocera del debitore e dalla sig.ra _____, moglie del debitore, che hanno sottoscritto la proposta, e a 27 versamenti mensili di € 759,25, per un totale di € 20.500,00, da parte dello stesso debitore con le risorse derivanti dalla propria attività di lavoratore dipendente, non essendo invece prevista la liquidazione dei beni e diritti di cui il ricorrente è titolare.

Al ricorso il debitore ha allegato la documentazione prescritta dall'art. 9 l. n. 3/2012, compreso l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento e della sua famiglia, composta dal medesimo, dalla coniuge e dal figlio minore, stimate, a fronte di un reddito annuo di circa € 21/22.000,00 netti (cui va aggiunto il reddito della coniuge di circa € 8.500,00 netti), in € 1.350,00 e l'elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni, dando atto di aver donato alla coniuge Sig.ra _____, al fine di riequilibrare il patrimonio familiare e offrirle una garanzia propria di eventuale futuro sostentamento, l'usufrutto sulla quota di partecipazione di nominali € 2.500,00, pari al 25% del capitale sociale, della società _____ S.r.l.. La sig.ra _____ si è comunque impegnata all'integrazione, mediante gli utili, dell'eventuale somma mensile mancante da erogarsi a carico del ricorrente.

Con il ricorso, inoltre, è stata depositata la relazione del professionista incaricato dei compiti dell'O.C.C. che ha attestato la veridicità dei dati e la fattibilità dell'accordo ed ha stimato, alla luce della relazione giurata di stima elaborata dall'Aech. Donatelli, in complessivi € 190.500,00 il valore dei due beni detenuti al 100% sui quali gravano ipoteche di primo, secondo, terzo e quarto grado (rispettivamente a favore di Purple SPV S.r.l., Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., Bper e Marte SPV S.r.l.): trattasi di appartamento in categoria catastale A/2, destinato a residenza del ricorrente e della propria famiglia, e da un garage in categoria C/6, siti in Pescara, rispettivamente Via Cesare Battisti 229 e Via Cesare Battisti 176, identificati al catasto fabbricati al foglio 15, particella 58, sub 17, categoria A/2, rendita catastale € 867,65 e al foglio 15, particella 73, sub 19, categoria C/6, rendita catastale € 81,60. I predetti beni sono pervenuti al ricorrente a seguito di atto donazione in conto di legittima e, per l'eccedenza, in quota disponibile, che risulta essere stata impugnata con domanda giudiziale di revocazione regolarmente trascritta in data 05/01/2010 il cui giudizio risulta ancora pendente in primo grado.

Considerato che con percorso logico- giuridico, ragionevole e condivisibile dell'OCC è stata valutata la probabile convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, ritenendosi che i crediti possono essere soddisfatti dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa



liquidatoria, avuto riguardo alle enormi difficoltà in sede esecutiva della liquidazione di un immobile acquisito a seguito di donazione e che abbisogna di manutenzione straordinaria, quindi, di scarsa appetibilità, nonché al fatto che il ricavato della vendita potrebbe consentire la realizzazione parziale del solo creditore ipotecario di primo grado e considerando per converso la veloce tempistica del presente accordo quanto ai riparti in virtù della finanza esterna di quasi immediata erogazione e alla previsione di un pur minimo soddisfacimento per i creditori ipotecari di grado successivo al primo.

Ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n° 3 del 2012.

Riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine agli atti in frode ed alla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito dell'udienza appresso indicata.

p.q.m.

fissa l'udienza del 24/03/2020 ore 10:30 nella stanza del Giudice al piano terzo ala C del Palazzo di Giustizia;

ordina per la medesima udienza la convocazione dei creditori davanti al GD.

dispone che l'organismo di composizione della crisi nella persona del dott. Gabriele Santovito:

- comunichi copia della proposta e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o pec, almeno 30 giorni prima del termine fissato dall'art. 11 comma 1 l.f. (dieci giorni prima dell'udienza suddetta) e dunque almeno 40 giorni prima dell'udienza;

- versi agli atti del procedimento la prova della avvenuta comunicazione la proposta di piano all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, con indicazione della posizione fiscale e degli eventuali contenziosi pendenti del debitore;

- dia pubblicità della proposta e del presente decreto con le seguenti modalità: inserimento sul sito internet del Tribunale di Pescara;

dispone altresì che, sino alla definitività del provvedimento di omologa, non possano a pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né essere disposti sequestri conservativi né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi causa o titoli anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

- il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
- a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, il debitore può compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione (senza autorizzazione da parte del giudice);



• per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione del giudice: in mancanza sono inefficaci gli atti medesimi rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

• a decorrere dalla data del decreto e fino alla data di omologazione, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

avvisa i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art. 11 comma 2 che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta debitamente sottoscritta all'organismo di composizione della crisi nelle modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 e non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza e che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Si comunichi all'istante ed all'organismo di composizione della crisi.

Pescara 11/01/2019

Il G.D.

- Dott.ssa Federica Colantonio -

